

N. 7204/22 REG. GEN.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro

La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 5 agosto 2022

da

elettivamente domiciliato in Milano, via Monte Nero, 28, presso lo studio degli avv.ti Antonio Pironti, Massimo Laratro e Domenico Vitale del foro di Milano che lo rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso introduttivo.

ricorrente

contro

in persona del legale

rappresentante sig. I
con sede in

Convenuta contumace

OGGETTO: contratto a termine

Conclusioni delle parti: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 5 agosto 2022, il sig. si è rivolto al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro e, citando in giudizio la società ha formulato le seguenti conclusioni:

“1) previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 27.09.2021 e con decorrenza dal 28.09.2021 al 31.10.2021 e/o delle relative proroghe, rispettivamente, al 31.12.2021 e al 31.01.2022, accertare e dichiarare la sussistenza, a far data dal 27.09.2021, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, tra il ricorrente e la _____ l. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 2) previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di illegittimità e/o nullità e, comunque, inefficacia della interruzione del rapporto di lavoro così come intervenuta a far data dal 31.01.2022, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, ordinare alla _____ l. la re-immissione e/o riammissione in servizio del ricorrente e condannare la stessa società convenuta, in persona del rappresentante legale pro-tempore, a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 28, comma II°, D.Lgs. 81/2015, la somma di 28.387,68 lordi (2.365,64 x 12), ovvero di quell'altra diversa somma a tale titolo ritenuta di giustizia; - il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo; - il tutto con condanna e vittoria di spese e competenze; - il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva”

A tal fine ha dedotto:

-di essere stato assunto dalla resistente, una prima volta, in data 18 maggio 2021 in forza di un contratto a termine con scadenza al 18 giugno 2021, inquadramento nel IV livello CCNL Autotrasporto merci e mansioni di autista;

-di aver, successivamente, il 28 settembre 2021 sottoscritto altro contratto a termine fino al 31 ottobre 2021 alle medesime condizioni;

-che il secondo contratto, a decorrere dal 1 novembre 2021, era stato prorogato per intensificazione dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021 e poi, per fatti concludenti, fino al 31 gennaio 2022;

-che dal 31 gennaio 2022, non gli è stato più consentito di svolgere il lavoro.

Benchè ritualmente citata, la società non si è costituita.

Dichiaratane la contumacia, all'udienza del 5 dicembre 2022, la causa è stata decisa.

All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto.

A tal riguardo, va premesso che il ricorrente non ha inteso contestare la validità del primo dei contratti citati, ovvero quello decorso tra il 18 maggio 2021 e il 8 giugno 2021.

Il presente giudizio verte quindi sui successivi contratti.

Plurime le ragioni di invalidità degli stessi dedotte dal ricorrente.

Anzitutto, la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi.

La norma di riferimento è l'art. 20 Dlgs 81/15 che recita: *"1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: (...) d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"*.

Nella fattispecie, a fronte dei rilievi di parte ricorrente, la società, decidendo di non costituirsi, nulla ha replicato, né ha assolto all'onere probatorio che le incombeva.

Deve, quindi, concludersi per il difetto di prova dell'assolvimento, da parte del datore di lavoro, all'obbligo di cui al predetto art. 20.

La conseguenza è, espressamente, indicata dalla stessa norma che al comma due recita:

" In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato".

La trasformazione del rapporto a tempo determinato sin dall'origine (28 settembre 2021) realizza quanto, con il presente ricorso, il sig. Galokpo ha chiesto e ciò può dirsi ragione sufficiente per l'accoglimento dello stesso con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Quale ulteriore motivo di illegittimità, la difesa del ricorrente ha, tuttavia, dedotto che il contratto sottoscritto il 28 settembre 2021 deve intendersi quale rinnovo rispetto a quello del 18 maggio 2021 e, posto che è manchevole dell'indicazione della causale prevista dal combinato disposto degli artt. 19 e 21 Dlgs 81/15, il rapporto deve intendersi a tempo indeterminato.

Il motivo è fondato.

Nel testo del contratto, invero, manca qualsiasi riferimento alle ragioni dell'apposizione del termine.

L'accoglimento dei motivi di impugnazione di cui sopra, comportando la decorrenza della trasformazione dalla data del 28 settembre 2021 risulta soluzione più favorevole per il ricorrente con conseguente assorbimento di ogni ulteriore e diverso profilo.

La trasformazione del rapporto a tempo indeterminato rende poi inefficace ogni interruzione decisa dal datore di lavoro e non rispettosa della forma scritta.

Ne consegue che il rapporto deve ritenersi tuttora in corso con obbligo per la società di provvedere al suo immediato ripristino.

Oltre alla trasformazione del rapporto, ai sensi dell'art. 31 Collegato Lavoro, al ricorrente deve essere accordata l'indennità risarcitoria che, tenuto conto della forbice di legge e dei criteri di cui all'art. 6 l.n. 604/66, applicabili *ratione materiae*, si ritiene di determinare in 4 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

IL Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:

accerta e dichiara la nullità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data e, per gli effetti, accerta e dichiara la sussistenza, a far data dal 27.09.2021, tra il ricorrente e la _____ di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

-per gli effetti, ordina alla _____ l'immediata riammissione in servizio del ricorrente e condanna la stessa società convenuta, in persona del rappresentante legale pro-tempore, a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 28, comma II°, D.Lgs. 81/2015, un'indennità risarcitoria pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (al tallone mensile di € 2.365,64), con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;

-condanna la società alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3000 oltre accessori di legge.

Milano 5 dicembre 2022

Il giudice del lavoro

Sara Manuela Moglia